
Circolare di studio n. 9/2016

Periodo 1-15 Giugno



Sommario

Bene a sapersi.....	3
<i>Estromissione di beni dell'impresa individuale.....</i>	<i>3</i>
<i>Lavoratori stagionali e Irap</i>	<i>5</i>
<i>Parti comuni edifici: cessione della detrazione ai fornitori che hanno effettuato interventi di riqualificazione energetica</i>	<i>6</i>
<i>Detrazione per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali.....</i>	<i>8</i>
<i>Rideterminazione del costo o valore di acquisto di titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati, nonché di terreni edificabili e con destinazione agricola</i>	<i>9</i>
<i>Irap: imponibilità del credito d'imposta per soggetti senza lavoratori dipendenti</i>	<i>11</i>
<i>Assegnazione di autovettura ad uso promiscuo nel corso del periodo d'imposta.....</i>	<i>12</i>
Agenda.....	15
<i>Scadenario dall'1 al 15 giugno 2016</i>	<i>15</i>
Indici & dati	21
<i>Coefficienti di rivalutazione del TFR.....</i>	<i>21</i>
<i>Coefficienti di rivalutazione del TFR - Serie storica</i>	<i>22</i>
<i>Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – Aggiornamento mese di aprile 2016.....</i>	<i>23</i>
<i>Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente</i>	<i>23</i>
<i>Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese di due anni precedenti</i>	<i>24</i>
<i>Coefficienti per tradurre valori monetari dal mese di gennaio 1947 al mese di aprile 2016</i>	<i>26</i>
<i>Variazioni percentuali intercorrenti tra i periodi sottoindicati e il mese di aprile 2016.....</i>	<i>28</i>
Schede operative.....	30
<i>Redditi di lavoro autonomo – Aliquote ritenute alla fonte.....</i>	<i>30</i>
<i>Soggetti esonerati dall'obbligo dichiarativo inerente al periodo d'imposta 2015.....</i>	<i>30</i>
Dossier Casi	33
<i>Detrazione Irpef del 50% dell'iva pagata al costruttore per l'acquisto di immobili residenziali</i>	<i>33</i>

Bene a sapersi

Estromissione di beni dell'impresa individuale

Con l'art. 1, comma 121, della legge di stabilità 2016, viene consentita l'estromissione agevolata dei beni immobili strumentali dell'imprenditore individuale.

L'opzione per l'estromissione deve necessariamente avvenire entro il 31 maggio 2016, senza porre in essere particolari adempimenti, in quanto viene espressamente richiesto il cosiddetto "comportamento concludente".

Infatti, per beneficiare dell'estromissione agevolata è necessario che gli imprenditori individuali risultino in attività:

- alla data del 31 ottobre 2015, che costituisce il riferimento in cui gli immobili strumentali devono risultare posseduti dall'imprenditore;
- alla data dell'1 gennaio 2016, che costituisce l'inizio degli effetti dell'estromissione.

Ne deriva, conseguentemente, che la facoltà di fruire dell'agevolazione è preclusa se, al 1° gennaio 2016, la qualifica di imprenditore individuale risulta venuta meno; in tale ipotesi, infatti, si è già verificato il presupposto per l'attribuzione del bene alla sfera patrimoniale privata dell'imprenditore, con la conseguente applicazione dell'imposta ordinaria sulle plusvalenze eventualmente realizzate.

Non è possibile avvalersi dell'agevolazione anche nel caso in cui l'unica azienda sia stata concessa in affitto o in usufrutto anteriormente al 1° gennaio 2016, atteso che per l'intera durata dell'affitto o della concessione viene a cessare l'attività d'impresa.

L'agevolazione in oggetto si riferisce ai beni immobili strumentali per destinazione, cioè quelli che risultano utilizzati dall'imprenditore esclusivamente per l'esercizio dell'impresa.

La norma prescinde dalla categoria catastale di appartenenza dell'immobile; condizione essenziale è l'utilizzo esclusivo e diretto dell'immobile da parte dell'imprenditore nella propria attività d'impresa alla data del 31 ottobre 2015.

Ai fini procedurali, come regola, si devono considerare gli immobili strumentali, sia per natura, sia per destinazione, relativi all'impresa individuale solo se indicati nell'inventario, o, per le imprese in contabilità semplificata, nel registro dei beni ammortizzabili.

Si è precisato "come regola", in quanto prima del 1° gennaio 1992, gli immobili strumentali per destinazione erano sempre considerati relativi all'impresa, anche se non indicati nell'inventario, mentre gli immobili strumentali per natura erano considerati relativi all'impresa solo se riportati nell'inventario.

Pertanto, possono costituire oggetto di estromissione agevolata:

- *gli immobili acquisiti a partire dal 1° gennaio 1992*, se strumentali per destinazione, ossia utilizzati dall'imprenditore esclusivamente per l'esercizio dell'impresa, in quanto considerati relativi all'impresa stessa. Riguardo ai medesimi beni immobili, diversi dai beni merce e non indicati nell'inventario, si precisa che non sono oggetto dell'estromissione (al pari dei beni adibiti promiscuamente all'esercizio d'impresa) in quanto non si considerano beni relativi all'impresa, ma beni già appartenenti alla sfera privata dell'imprenditore;

- *i beni immobili acquisiti fino al 31 dicembre 1991*, se strumentali per destinazione ed anche se non indicati nell'inventario. Si tratta di quegli immobili che l'imprenditore già utilizzava esclusivamente per l'esercizio dell'impresa al 31 dicembre 1991 e per i quali, ovviamente, non è stata esercitata l'opzione per l'esclusione. Tali immobili, infatti, continuano ad essere considerati relativi all'impresa, anche se non indicati nell'inventario, e possono essere estromessi a condizione che risultino essere beni strumentali dell'imprenditore nell'ambito della propria attività d'impresa, nei termini predetti.

Non possono, in ogni caso, essere estromessi gli immobili che:

- costituiscono beni "merce";
- sono strumentali per natura e non sono utilizzati nell'esercizio dell'impresa, anche se indicati nell'inventario;
- non sono strumentali né per natura, né per destinazione, anche se indicati nell'inventario.

L'estromissione può essere posta in essere dall'erede dell'imprenditore deceduto successivamente al 31 ottobre 2015, a condizione che l'opzione risulti esercitata dall'erede che ha proseguito l'attività del *de cuius* in forma individuale.

Analoga facoltà è concessa anche al donatario dell'azienda che ha proseguito l'attività imprenditoriale del donante, sempre che si verifichino le condizioni previste.

Alle medesime condizioni, inoltre, possono essere estromessi anche gli immobili posseduti in comunione.

La base imponibile per il calcolo dell'imposta sostitutiva è data dalla differenza tra il valore normale dei beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

Quest'ultimo deve essere determinato assumendo il valore iscritto nel libro degli inventari oppure nel registro dei beni ammortizzabili, al netto delle quote di ammortamento fiscalmente dedotte fino al periodo d'imposta 2015.

L'imprenditore individuale ha la possibilità di determinare le plusvalenze assumendo, in luogo del valore normale, il valore catastale degli immobili.

Pertanto, per i fabbricati è necessario considerare la rendita catastale moltiplicata per 100 e rivalutata del 5% e, quindi:

- rivalutata del 20% (10% per la prima casa e le relative pertinenze) ai norma dell'art. 1-bis, commi 7 e 8, del D.L. 168/2004, convertito nella L. 191/2004;
- rivalutata del 40%, limitatamente ai fabbricati iscritti nella categoria B, ai sensi dell'art. 2, comma 45, del D.L. 262/2006, convertito nella L. 286/2006;

come semplificato nella seguente tabella:

<i>Gruppo o categoria catastale</i>	<i>Rendita "base"</i>	<i>Ulteriore rivalutazione</i>	<i>Valore catastale</i>
<i>A (escluso A/10)</i>	Rendita catastale $\times 100 \times 1,05$	20%	Rendita catastale $\times 126$
<i>A prima casa</i>	Rendita catastale $\times 100 \times 1,05$	10%	Rendita catastale $\times 115,5$
<i>A/10</i>	Rendita catastale $\times 50 \times 1,05$	20%	Rendita catastale $\times 63$
<i>B</i>	Rendita catastale $\times 100 \times 1,05$	40%	Rendita catastale $\times 147 (*)$
<i>C (escluso C/1)</i>	Rendita catastale $\times 100 \times 1,05$	20%	Rendita catastale $\times 126 (**)$
<i>C/1</i>	Rendita catastale $\times 34 \times 1,05$	20%	Rendita catastale $\times 42,84$
<i>D</i>	Rendita catastale $\times 50 \times 1,05$	20%	Rendita catastale $\times 63$
<i>E</i>	Rendita catastale $\times 34 \times 1,05$	20%	Rendita catastale $\times 42,84$

(*) nella circolare 29 maggio 2013, n. 18, l’Agenzia delle entrate ha evidenziato un moltiplicatore “totale” pari a 176,40, applicando prima la rivalutazione ordinaria del 20% e successivamente la maggiorazione del 40%.

(**) per i beni immobili iscritti nel gruppo C (escluso C/1) che costituiscono pertinenze della “prima casa”, l’ulteriore rivalutazione sarà pari al 10% e non al 20%, per cui il valore catastale deve essere individuato moltiplicando la rendita per 115,5 e non per 126.

L’opzione per l’estromissione è consentita anche nell’ipotesi in cui non vi sia differenza, tra il valore normale dei beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto, da assoggettare ad imposta sostitutiva. L’assenza di base imponibile non preclude la possibilità di fruire del beneficio, poiché, in tali casi, il valore dei beni estromessi ha già concorso alla formazione del reddito d’impresa secondo le ordinarie regole.

Nel caso in cui l’immobile sia posseduto in comunione, rileva solo la quota parte del valore normale di pertinenza dell’imprenditore.

L’imposta dovuta è pari all’8% della differenza tra il valore normale ed il valore fiscalmente riconosciuto di ciascun bene che si intende estromettere.

In base a quanto stabilito nel comma 120 dell’art. 1 della legge di stabilità 2016, il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato in due rate:

- il 60% dell’importo dovuto, entro il 30 novembre 2016;
- il restante 40%, entro il 16 giugno 2017.

Il versamento può essere eseguito anche mediante compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997.

Ai fini procedurali, si pone in rilievo che l’estromissione dei beni si deve ritenere perfezionata, alternativamente, con:

- É l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni estromessi e della relativa imposta sostitutiva (anche in presenza di omesso, insufficiente o tardivo versamento della relativa imposta);
- É con il versamento della relativa imposta sostitutiva o della prima rata (anche in assenza di compilazione del quadro RQ).

Lavoratori stagionali e Irap

Con l’art. 1, comma 73, della legge di stabilità 2016, nell’intento di ridurre l’incidenza del costo del lavoro sul valore della produzione netta ai fini dell’Irap, è stata estesa la deducibilità delle spese per il personale impiegato a tempo indeterminato – già prevista a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 - anche ai lavoratori stagionali assunti con contratto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali ricorrenti.

In pratica, si è stato riconosciuto il beneficio fiscale previsto per il lavoro a tempo indeterminato anche a quei settori che ricorrono in modo sistematico al lavoro stagionale.

Il disposto normativo, infatti, consente di dedurre il 70% dei costi sostenuti, al netto delle deduzioni spettanti, per i lavoratori stagionali, impiegati per almeno 120 giorni nell’arco di due periodi d’imposta successivi, anche non consecutivi, con decorrenza dal secondo contratto stipulato con il medesimo datore di lavoro entro il secondo anno successivo alla data di cessazione del primo contratto utile ai fini del computo dei giorni lavorativi richiesti.

Il calcolo si deve intendere riferito alle giornate di effettivo impiego e, di conseguenza, non di formale assunzione, computando necessariamente anche la prestazione relativa al primo contratto di lavoro.

Il beneficio risulta applicabile a partire dal 1° gennaio 2016 e consente, pertanto, di tener conto dei contratti stipulati nel corso del 2015, in modo che gli effetti possano risultare operativi già dall'anno 2016. Infatti, se si considera l'ipotesi di una società che assume un lavoratore nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 maggio 2016 e, successivamente stipula un secondo contratto con il medesimo lavoratore nel periodo dal 1° giugno al 31 luglio 2017, si viene a concretizzare, in relazione al secondo rapporto di lavoro, il riconoscimento di una deduzione pari al 70% delle spese sostenute per il lavoratore dipendente in relazione ai giorni di effettivo impiego (61 giorni), al netto delle eventuali deduzioni spettanti.

Il lavoratore dipendente stagionale, infatti, risulta complessivamente impiegato per 152 giorni nell'arco dei due periodi d'imposta considerati.

Analogo beneficio spetterebbe nella diversa ipotesi in cui il secondo contratto venga stipulato entro due anni dalla data di cessazione del primo (es.: il 30 marzo 2018), sempreché la prestazione lavorativa risulti posta in essere e, quindi, resa per almeno 120 giorni complessivi, considerando anche il periodo di impiego relativo al primo contratto.

Inoltre, si pone in rilievo che l'agevolazione potrebbe essere anche riconosciuta in relazione ad un terzo contratto stipulato entro due anni dalla cessazione del secondo, a condizione che i giorni di impiego risultino almeno pari a 120 giorni, considerando nel conteggio anche quelli afferenti al secondo contratto.

Parti comuni edifici: cessione della detrazione ai fornitori che hanno effettuato interventi di riqualificazione energetica

Con l'art. 1, comma 74, della legge di stabilità 2016, oltre a prorogare le precedenti agevolazioni per gli interventi energetici, con riferimento alle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici, consente ai contribuenti, che rientrano nell'ambito della cosiddetta *no tax area*, la possibilità di cedere la detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, sotto forma di un corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi.

I soggetti interessati al predetto particolare criterio agevolativo sono le persone fisiche che risultano essere possessori di redditi esclusi dall'imposizione ai fini dell'Irpef:

- per espressa previsione;
e/o:
- perché l'entità dell'imposta lorda risulta assorbita dalle cosiddette "altre detrazioni" (di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del Tuir);

i quali non avrebbero potuto, in concreto, beneficiare della corrispondente detrazione, in quanto la medesima compete fino a concorrenza dell'imposta lorda.

Ai fini procedurali, le persone fisiche che possono beneficiare della possibilità di procedere a cedere la detrazione ai fornitori che hanno effettuato interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici sono individuabili:

- nei soggetti che risultano titolari solamente di:
 - redditi di pensione di importo non superiore a € 7.500,00;
 - redditi di terreni per un importo non superiore a € 185,92;nonché:
 - del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze per i quali, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Tuir, l'imposta non è dovuta;

- nei contribuenti indicati nell'art. 13 del Tuir (individuabili, come regola di massima, nei percettori di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quello di lavoro dipendente), per i quali le previste specifiche detrazioni dall'imposta lorda, commisurate al reddito complessivo e differenziate in base alla categoria reddituale che concorre a formare il reddito complessivo medesimo di fatto, abbattano l'imposta lorda.

In concreto, si devono ritenere effettivi destinatari della particolare agevolazione procedurale:

- a) i titolari di un reddito complessivo non superiore a € 8.000,00, a cui concorrono i redditi di lavoro dipendente, ad esclusione dei redditi derivanti da trattamenti pensionistici (di cui all'art. 49, comma 2, lettera *a*), del Tuir) e i seguenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente:
 - compensi percepiti dai lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro (art. 50, comma 1, lettera *a*), del Tuir);
 - i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lettera *c-bis*), del Tuir);
 - i compensi per lavori socialmente utili (art. 50, comma 1, lettera *l*), del Tuir);
 - le borse di studio, i premi e i sussidi corrisposti per fini di studio o di addestramento professionale (art. 50, comma 1, lettera *c*), del Tuir);
 - le indennità percepite a carico di terzi dai lavoratori dipendenti in relazione a prestazioni rese sulla base di incarico connesso alla propria qualifica di dipendente (art. 50, comma 1, lettera *b*), del Tuir);
 - le prestazioni pensionistiche erogate dalle forme di previdenza complementare (art. 50, comma 1, lettera *h-bis*), del Tuir);
 - le remunerazioni dei sacerdoti (art. 50, comma 1, lettera *d*), del Tuir);
- b) titolari dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50, comma 1, lettere *e*), *f*), *g*), *h*) e *i*), del Tuir, riguardanti:
 - i compensi per attività libero professionale intramurale svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale;
 - le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni;
 - le indennità corrisposte per cariche elettive;
 - le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato diverse da quelle previdenziali;
 - gli altri assegni periodici alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro;
 - i redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53 del Tuir;
 - i redditi derivanti dall'esercizio di attività d'impresa minore di cui all'art. 66 del Tuir;
 - i redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo svolte occasionalmente di cui all'art. 67, comma 1, lettere *i*) e *l*), del Tuir.

A norma delle vigenti disposizioni la possibilità di poter procedere alla cessione della detrazione in argomento si rende operativa solamente per le sole spese inerenti ad interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici.

Infatti, ai fini procedurali, l'agevolazione introdotta dalla legge di stabilità 2016, consente al condòmino incapiente di poter cedere, sotto forma di credito, la detrazione teoricamente spettante in favore dei fornitori che hanno eseguito i lavori, a titolo di pagamento della quota di spese a suo carico, tenendo, in ogni caso, presente che questi ultimi non sono, tuttavia, obbligati ad accettare, in luogo del pagamento loro dovuto, il credito in questione.

Il credito ceduto al fornitore, a titolo di pagamento di parte del corrispettivo ha le medesime caratteristiche della "teorica" detrazione ceduta e, pertanto, il fornitore ha la possibilità di utilizzarlo in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, in dieci rate annuali con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in cui viene effettivamente ricevuto il pagamento, tenendo in considerazione che la quota del credito che non risulta fruita nell'anno può essere validamente utilizzabile negli anni successivi, ma non può costituire oggetto di specifica richiesta di rimborso.

Detrazione per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali

La legge di stabilità 2016, con l'art. 1, comma 88, ha esteso l'applicazione delle detrazioni spettanti per le *spese sostenute per interventi di efficienza energetica*, alle spese sostenute, a partire dal 1° gennaio 2016, per:

- l'acquisto;
- l'installazione;
- la messa in opera;

di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti:

- di riscaldamento;
 - di produzione di acqua calda;
- e/o:

- di climatizzazione delle unità abitative;

che, dotati di specifiche caratteristiche, garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti.

Tali dispositivi devono, in particolare:

- palesare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati e delle inerenti informazioni;
- mostrare sia le condizioni di funzionamento correnti, sia la temperatura di regolazione degli impianti;
- consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

La detrazione fiscale per le spese in argomento, si deve ritenere collegata a quelle "*di cui all'art. 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63*", che hanno, in concreto, prorogato le agevolazioni per l'efficienza energetica.

Ne deriva, di conseguenza, la possibilità di beneficiare della detrazione sussiste anche nell'ipotesi in cui:

- l'acquisto;
- l'installazione;
- la messa in opera;

di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti, avvenga anche in assenza di interventi di riqualificazione energetica o successivamente ai medesimi.

In considerazione che gli interventi in argomento hanno un costo ridotto rispetto a quelli già ammessi alla detrazione e che le norme vigenti, per gli interventi di "*domotica*" in argomento, non specificano l'entità massima di detrazione fruibile, si ritiene che la medesima può validamente risultare calcolata nella misura del 65% delle effettive spese sostenute.

Rideterminazione del costo o valore di acquisto di titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati, nonché di terreni edificabili e con destinazione agricola

Con l'art. 1, comma 887, della legge di stabilità 2016, in relazione ai disposti di cui agli artt. 5 e 7 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, è stato consentito ai contribuenti che detenevano alla data del 1° gennaio 2016 titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati, nonché terreni edificabili e con destinazione agricola, di rideterminare il loro costo o valore di acquisto alla predetta data.

Il costo di acquisto rideterminato, secondo le modalità contenute nelle predette disposizioni, è utilizzabile ai fini del calcolo dei redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettere a), b), c) e c-bis), del Tuir.

Al riguardo, però, è opportuno tenere in considerazione che per poter utilizzare il valore "rideterminato", in luogo del costo storico, il soggetto interessato è tenuto al versamento di un'imposta sostitutiva parametrata al valore risultante da un'apposita perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati entro il termine del 30 giugno 2016.

La procedura di rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni è condizionata al versamento di un'imposta sostitutiva nella misura dell'8% del valore risultante dalla perizia sia per le partecipazioni (qualificate o non qualificate), sia per i terreni.

Infatti, le vigenti disposizioni pongono in rilievo che la *rideterminazione dei valori* e, la conseguente *obbligazione tributaria* si considerano perfezionate con:

- Il pagamento dell'intero importo dell'imposta sostitutiva;
o, in caso di pagamento rateale:
- con il versamento della prima rata;

con la conseguenza che sussiste la possibilità di potersi avvalere immediatamente del nuovo valore di acquisto ai fini della determinazione delle eventuali plusvalenze predette.

Al riguardo, però, è opportuno sottolineare che coloro che hanno eseguito il versamento dell'imposta dovuta o di una o più rate della medesima, se in sede di determinazione delle *plusvalenze realizzate* per effetto della cessione:

- delle partecipazioni;
e/o:
- dei terreni;

non tengono in considerazione del valore rideterminato, non hanno alcuna possibilità di far valere il diritto al rimborso dell'imposta pagata; anzi sono anche tenuti, nell'ipotesi di pagamento rateale, ad effettuare, comunque, i versamenti successivi.

Il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere eseguito:

- entro il 30 giugno 2016, in un'unica soluzione;
oppure:
- rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data, tenendo presente che sull'importo delle rate successive alla prima si rendono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da corrispondere contestualmente a ciascuna rata (30 giugno 2017 e 2 luglio 2018, in quanto il 30 giugno cade di sabato).

I soggetti interessati, se lo ritengono opportuno, hanno anche la possibilità di rideterminare il valore:

- delle partecipazioni;

e/o:

- dei terreni;

anche nell'ipotesi in cui hanno già precedentemente beneficiato di analoghe disposizioni agevolative ed anche quando l'ultima perizia giurata di stima riporti un valore inferiore a quello risultante dalla perizia precedente.

Nell'ipotesi in cui venga effettuata una nuova perizia dei beni detenuti alla data del 1° gennaio 2016, è possibile scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta l'imposta sostitutiva eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni.

In alternativa allo scomputo del tributo già corrisposto, il contribuente ha la possibilità di procedere a presentare istanza di rimborso dell'imposta sostitutiva pagata in passato, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, tenendo in considerazione che il termine di decadenza per la richiesta del suddetto rimborso decorre dalla data in cui si verifica la duplicazione del versamento e cioè dalla data di pagamento dell'intera imposta sostitutiva dovuta per effetto dell'ultima rideterminazione effettuata o dalla data di versamento della prima rata.

L'importo del rimborso, a norma dell'art. 7, comma 2, lettere *ee*) e *ff*), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, non può, comunque, risultare di entità superiore all'importo dovuto in base all'ultima rideterminazione del valore effettuata.

A chiarimento, si ritiene opportuno formulare due diverse ipotesi procedurali.

Prima ipotesi: il contribuente ha operato, in anni precedenti, una rivalutazione di un terreno per un valore pari ad € 200.000,00 e versato una imposta sostitutiva di € 8.000,00 applicando l'aliquota all'epoca prevista pari al 4% del valore.

Nel 2016, procede ad effettuare una nuova rivalutazione del medesimo terreno per € 220.000,00 cui consegue un'imposta sostitutiva da versare pari ad € 17.600,00, calcolata applicando l'aliquota dell'8% attualmente vigente.

Il tale situazione, il soggetto interessato ha la possibilità di decidere, alternativamente, se:

- corrispondere la differenza tra l'imposta assolta per la precedente rivalutazione e quella dovuta per la nuova rivalutazione pari a € 9.600,00 (€ 17.600,00 – € 8.000,00);
- versare l'intera imposta sostitutiva di € 17.600,00 dovuta per la nuova rivalutazione e, successivamente, chiedere il rimborso del tributo corrisposto a fronte della precedente rideterminazione pari a € 8.000,00.

Seconda ipotesi: il contribuente ha operato, in anni precedenti, la rivalutazione di un terreno per un valore pari ad € 220.000,00 e corrisposto l'imposta sostitutiva di € 8.800,00, applicando l'aliquota all'epoca prevista pari al 4% del valore.

Nel 2016, effettua una nuova rivalutazione del medesimo terreno per un valore diminuito ad € 100.000,00 cui consegue un'imposta sostitutiva da versare di € 8.000,00, calcolata applicando la vigente aliquota dell'8%.

In tale caso, il soggetto interessato ha la possibilità di decidere, alternativamente se:

- compensare l'imposta dovuta di € 8.000,00 per effetto della nuova rideterminazione con quella versata per la precedente rivalutazione di € 8.800,00. In tale ipotesi, l'imposta dovuta è nulla in quanto la stessa è interamente compensata da quella precedentemente versata; in ogni caso, l'eccedenza d'imposta versata pari a € 800,00 non consente di far valere il diritto al rimborso;
- corrispondere l'intera imposta sostitutiva di € 8.000,00 dovuta per la nuova rivalutazione e presentare l'istanza per il rimborso - entro lo stesso limite (€ 8.000,00) – del tributo precedentemente versato.

Ai fini procedurali, inoltre, è bene tenere in considerazione che *i dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni* devono essere annotati, in sede di adempimento dichiarativo, nel *modello Unico*, compilando:

- *l'apposita sezione del quadro RT*, in caso di rideterminazione del valore delle partecipazioni;
e/o:

- *l'apposita sezione del quadro RM*, in presenza di rideterminazione del valore dei terreni;

tenendo in considerazione che:

- anche coloro che utilizzano il modello 730 devono procedere a presentare i suddetti quadri del modello Unico ed il relativo frontespizio entro gli ordinari termini di presentazione;

- l'omessa annotazione nel modello Unico dei predetti dati, pur restando impregiudicati gli effetti della rideterminazione, costituisce una violazione formale, alla quale si rendono applicabili le sanzioni previste dal comma 1, dell'art. 8 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (sanzione amministrativa da € 258,00 a € 2.065,00).

Irap: imponibilità del credito d'imposta per soggetti senza lavoratori dipendenti

Si ritiene utile rammentare che, con decorrenza dal periodo d'imposta 2015, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, l'art. 1, comma 21, della Legge di Stabilità 2015, ha previsto il riconoscimento di un *credito d'imposta* nella misura pari al 10% dell'Irap lorda calcolata nel rispetto delle modalità e delle regole stabilite dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, a favore dei contribuenti che non impiegano lavoratori dipendenti e determinano la base imponibile ai sensi degli artt. da 5 a 9 del citato decreto legislativo.

In concreto, il beneficio riguarda i seguenti contribuenti o soggetti interessati:

- esercenti attività d'impresa;
- esercenti attività nei settori delle banche, delle altre società finanziarie e delle assicurazioni;
- operatori agricoli titolari di reddito agrario;
- titolari di reddito di lavoro autonomo professionale (professionisti individuali e studi associati).

Tale credito d'imposta, per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio d'esercizio, tra cui, di conseguenza le società di capitali e le società di persone commerciali in regime di contabilità ordinaria, deve necessariamente risultare contabilizzato **nella voce "C.II.4-bis" dell'attivo dello stato patrimoniale** e, *in contropartita*, **nella voce A.5 del conto economico**. Dunque con una scrittura in partita doppia così formulata:

Crediti d'imposta (C.II.4-bis dell'attivo dello stato patrimoniale)	<i>a</i>	Sopravvenienze attive (A.5 del conto economico)
------------------------------------------------------------------------	----------	----------------------------------------------------

Al riguardo, è opportuno porre in rilievo che detto "credito d'imposta" partecipata alla formazione del reddito d'impresa, in quanto non è stata prevista una norma specifica che dispone la *non imponibilità* del medesimo.

Si ritiene, invece, che il credito d'imposta in argomento non esplica effetti per quanto attiene alla determinazione del reddito di lavoro autonomo professionale, in quanto non risulta compreso in alcuno dei componenti positivi di reddito previsti dagli artt. 53 e 54 del Tuir.

Assegnazione di autovettura ad uso promiscuo nel corso del periodo d'imposta

Il più diffuso fringe benefit, nell'attuale prassi aziendale, è senza dubbio costituito dalla concessione in uso al lavoratore dipendente di un'autovettura aziendale.

Al fine di quantificare l'entità del fringe benefit di competenza del lavoratore dipendente e/o del collaboratore, relativamente ai mezzi di trasporto in possesso del datore di lavoro a titolo di proprietà aziendale, noleggio, locazione o leasing, è necessario individuare se i medesimi sono concessi per utilizzo aziendale, privato o promiscuo.

Infatti, se il mezzo di trasporto risulta concesso per *uso promiscuo* si deve assumere, quale reddito di lavoro dipendente, il 30% dell'ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui determinato sulla base degli oneri complessivi chilometrici di esercizio desumibili dalle tabelle elaborate dall'Acì-Automobile Club Italiano, al netto degli importi eventualmente trattenuti al lavoratore nel corso del medesimo periodo d'imposta.

La misura del suddetto compenso in natura, comunemente definito come "fringe benefit", deve necessariamente essere determinato in relazione ad una presunzione assoluta ed è, pertanto, del tutto indipendente dall'effettivo utilizzo del veicolo.

Si ritiene utile puntualizzare che, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro metta anche a disposizione dei servizi aggiuntivi e collaterali all'utilizzo del mezzo di trasporto, come, a titolo meramente indicativo custodia, garage e/o lavaggio, i medesimi devono essere considerati nella base imponibile della retribuzione del soggetto interessato e, quindi, come regola, sono soggetti a imposizione, tenendo, in ogni caso, presente le regole operative per quanto attiene alle retribuzioni in natura.

Poiché la percorrenza convenzionale viene fissata su base annua, il compenso predeterminato deve necessariamente essere ragguagliato al periodo dell'anno durante il quale al lavoratore dipendente viene accordato l'uso promiscuo dell'automezzo.

Le modalità di calcolo possono essere così schematizzate:

1) *determinazione del valore normale stimato o presunto di riferimento:*

- costo chilometrico d'esercizio (valore da rilevare dalla tabella).....	euro
da moltiplicare per		
- percorrenza convenzionale annua.....	Km	15.000
e per la		
- percentuale fissa di riferimento		30%
con il quale si determina il		
- reddito teorico di lavoro dipendente (valore normale stimato o presunto).....	euro

2) *calcolo del reddito da attribuire al lavoratore dipendente:*

- reddito teorico di lavoro dipendente (valore normale stimato o presunto)	euro
<i>moltiplicato:</i>		
- numero dei giorni per i quali il mezzo risulta assegnato (indipendentemente dall'effettivo utilizzo).....	n.
<i>diviso:</i>		
- numero dei giorni di competenza dell'anno	n.	365
<i>uguale:</i>		
- reddito di riferimento da considerare di competenza del lavoratore dipendente	euro

3) *individuazione del reddito annuo imponibile ai fini del lavoro dipendente:*

- reddito di riferimento da considerare di competenza del lavoratore dipendente	euro
<i>meno:</i>		
- importo addebitato e trattenuto al lavoratore dipendente o corrisposto dallo stesso per l'utilizzo del mezzo (al lordo dell'Iva)	euro
<i>uguale:</i>		
- reddito annuo imponibile di riferimento da considerare per l'applicazione delle modalità di imposizione fiscale diretta.....	euro


Nel caso in cui l'uso dell'auto sia promiscuo, il compenso in natura deve essere individuato su base annua, salvo ragguaglio per periodi inferiori all'anno, secondo un valore convenzionale espressamente previsto dall'art. 51, comma 4, lett. a), del Tuir.

Nella realtà aziendale, però, si può verificare l'ipotesi della concessione in uso promiscuo dell'autovettura nel corso del periodo d'imposta e, quindi, per un tempo inferiore all'anno solare.

Per semplicità procedurali, si ipotizzi la concessione in uso di un'autovettura ad un lavoratore dipendente per il periodo dal 15 maggio al 31 luglio, il cui costo chilometrico stimato dalla tabelle Aci predette risulta essere di € 0,5676.

Ai fini dell'individuazione del fringe benefit annuo, il datore di lavoro o sostituto d'imposta deve procedere nel modo seguente:

$$\begin{aligned}
 & (30\% \text{ di } \text{€ } 0,5676) \times 15.000 \text{ chilometri} = \\
 & = \text{€ } 0,17028 \times 15.000 = \text{€ } 2.554,20 \\
 \text{da cui:} & \\
 & \text{entità giornaliera} = \text{€ } 2.554,20 : 365 = \text{€ } 6,99781
 \end{aligned}$$



Ai fini operativi è opportuno tenere in considerazione che risultano irrilevanti, per la *corretta quantificazione del benefit*, sia i costi effettivamente sostenuti dal datore di lavoro per il veicolo, sia i chilometri effettivamente percorsi per uso privato (*assunti convenzionalmente con criteri forfettari*).

Inoltre, dato il carattere di forfettizzazione del criterio di individuazione del benefit, è anche ininfluyente, il fatto che il lavoratore dipendente *“sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall’Aci, dovendo comunque fare riferimento, ai fini della determinazione dell’importo da assumere a tassazione, al totale costo di percorrenza esposto nelle suddette tabelle Aci”*.

Dal valore così determinato devono necessariamente essere scomputati, gli eventuali importi trattenuti al lavoratore o dal medesimo corrisposti a fronte dell’utilizzo privato del mezzo aziendale, al lordo dell’Iva. L’ammontare risultante costituisce il reddito in natura del lavoratore, che deve necessariamente essere suddiviso in relazione ai periodi di paga.

Considerando il periodo di paga *“mensile”*, il beneficio in natura da inserire in busta paga, per i mesi interessati, risulterà così articolato:

<i>retribuzione del mese di</i>	<i>ammontare benefit</i>	<i>reveniente dal seguente conteggio</i>
maggio	€ 118,96	€ 6,99781 x 17
giugno	€ 209,93	€ 6,99781 x 30
luglio	€ 216,93	€ 6,99781 x 31

Agenda

Scadenzario dall'1 al 15 giugno 2016

Giorno	Adempimento	Fatto/ da fare
1	SCRITTURE AUSILIARIE DI MAGAZZINO - ATTIVAZIONE DELL'OBBLIGO DI TENUTA Inizia a decorrere, per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei periodi d'imposta 1° giugno 2013-31 maggio 2014 e 1° giugno 2014-31 maggio 2015 entrambi gli ammontare inerenti ai ricavi e al valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a € 5.164.568,99 e a € 1.032.913,80.	
1	SCRITTURE AUSILIARIE DI MAGAZZINO - CESSAZIONE DELL'OBBLIGO DI TENUTA Per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se nei precedenti periodi d'imposta 1° giugno 2014-31 maggio 2015 e 1° giugno 2015-31 maggio 2016 l'ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di € 5.164.568,99 e di € 1.032.913,80.	
1	ACCONTO IRES E IRAP-RAVVEDIMENTO BREVE Per i contribuenti persone giuridiche, aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta, la cui chiusura è avvenuta <i>alla fine dello scorso mese di maggio</i> , scade il termine per procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "breve" (entro i 30 giorni dalla scadenza del termine) dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente.	
2	SOCIETÀ NON OPERATIVE-ISTANZA DISAPPLICAZIONE Per le società che non superano il test di operatività o che risultano in perdita sistematica e che intendono presentare l'istanza di disapplicazione, scade il termine per procedere alla prevista istanza di disapplicazione.	
3	REGIME FORFETARIO-OPZIONE-MODIFICHE DOCUMENTAZIONE Per i contribuenti esercenti attività d'impresa (imprenditori individuali) e i liberi professionisti in regime ordinario che intendono esercitare l'opzione per il regime forfetario con decorrenza dal 1° gennaio 2016, scade il termine per procedere alla rettifica dei documenti emessi nel corso del 2016.	
6	ESERCENTI ATTIVITÀ DI TRASPORTO I soggetti esercenti attività di trasporto devono procedere, in relazione alle annotazioni eseguite nel corso del mese precedente, all'emissione e all'annotazione della fattura o della nota debito inerente alle provvigioni corrisposte ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio per il trasporto pubblico urbano di persone.	

6	IVA E IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI-ANNOTAZIONE ABBONAMENTI Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le pro loco, le bande musicali, i cori e le compagnie teatrali amatoriali, nonché le associazioni filodrammatiche, di musica e danza popolare devono procedere ad eseguire l'annotazione nel previsto prospetto degli abbonamenti che sono stati rilasciati nel corso del mese precedente.
6	MOD. 730/2016-IMPOSTE DEBITO Per i Caf-Centri di assistenza fiscale e i professionisti abilitati che hanno prestato assistenza fiscale, scade il termine per procedere alla consegna dei modelli F24 per versamento imposte dei soggetti a debito che hanno presentato il Modello 730/2016 e che risultano essere senza sostituto d'imposta.
8	AGENZIA DELLE DOGANE-DATI RELATIVI ALLA CONTABILITÀ Invio all'Agenzia delle dogane dei dati relativi alle contabilità dello scorso mese di maggio da parte dei destinatari registrati (ex operatori professionali e rappresentanti fiscali) che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici, dei depositari autorizzati del settore alcoli, dei depositari autorizzati che svolgono attività nella fabbricazione di aromi, dei destinatari registrati (ex operatori professionali o rappresentanti fiscali) che svolgono attività nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche, dei depositari autorizzati che svolgono attività nel settore del vino e delle altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra e dei destinatari registrati (ex operatori qualificati come operatori professionali registrati), che svolgono attività nel settore del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra in ottemperanza.
8	AGENZIA DELLE DOGANE-RIEPILOGO DEL MOVIMENTO MENSILE D'IMPOSTA Invio all'Agenzia delle dogane dei dati relativi al riepilogo del movimento mensile d'imposta ed agli accrediti d'imposta utilizzati nel corso del mese precedente da parte dei depositari autorizzati del settore prodotti energetici e dei depositari autorizzati del settore alcoli.
10	AGENZIA DELLE DOGANE-PRODOTTI ENERGETICI Invio all'Agenzia delle dogane dei dati inerenti alle contabilità dello scorso mese di aprile da parte degli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici.
10	INAIL-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI Per le micro, piccole e medie imprese, alle ore 13.00 della data in esame, scade il termine per procedere alla presentazione delle istanze-richiesta per la concessione di contributi per il finanziamento di progetti di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
13	PREU-PRELIEVO ERARIALE UNICO APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO Gli esercenti attività di intrattenimento, ai quali l'Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento devono procedere al pagamento della <i>seconda rata del terzo periodo contabile</i> (mesi di maggio e giugno), pari al 25% del prelievo erariale unico dovuto

	per il primo periodo contabile dell'anno in corso (mesi di gennaio e febbraio).	
14	<p>LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA MENSILE-RAVVEDIMENTO OPEROSO INTERMEDIO</p> <p>I soggetti passivi Iva, che erano tenuti a porre in essere il versamento dell'Iva a credito dell'Erario reveniente dalla liquidazione periodica di <i>competenza del scorso mese di febbraio (il cui termine per l'esecuzione è scaduto il 16 marzo 2016)</i>, hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "intermedio" (entro i 90 giorni dalla scadenza del termine) con il pagamento dell'Iva a debito non eseguito o effettuato in misura non sufficiente.</p>	
14	<p>RAVVEDIMENTO OPEROSO INTERMEDIO-SOSTITUTI D'IMPOSTA</p> <p>I contribuenti-sostituti d'imposta, che erano tenuti a porre in essere il versamento delle imposte sostitutive e/o delle ritenute alla fonte di <i>competenza dello scorso mese di febbraio (il cui termine per l'esecuzione è scaduto il 16 marzo 2016)</i> hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "intermedio" (entro i 90 giorni dalla scadenza del termine) dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente.</p>	
15	<p>ACCORDO FATCA (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT)-SEGNALAZIONI</p> <p>Per le banche, le Poste, le Sgr-società di gestione del risparmio, le Sim-società di intermediazione mobiliare, le società fiduciarie e le altre istituzioni finanziarie italiane, scade il termine per porre in essere la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (SID), eventualmente anche avvalendosi di entità sponsor e/o di fornitori terzi di servizi, delle informazioni concernenti l'anno 2015 e relative ai conti finanziari intrattenuti con cittadini e residenti statunitensi.</p>	
15	<p>AGRITURISMO - CORRISPETTIVI</p> <p>Annotazione nel registro Iva dei corrispettivi, da parte delle imprese agrituristiche che rilasciano le ricevute fiscali, degli ammontare inerenti alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente, se, ovviamente, non hanno già provveduto ad eseguire le rilevazioni analitiche giornaliere.</p>	
15	<p>ALCOLI METILICI</p> <p>Invio al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione la copia del registro di carico da parte delle imprese che producono, commercializzano o utilizzano alcoli metilici, nel quale devono risultare le annotazioni inerenti alle operazioni di carico e scarico poste in essere nel corso del mese precedente e le rimanenze alla fine del medesimo mese, oltre ad allegare un documento nel quale devono essere riepilogate le merci che nel corso di tale mese sono state trasferite ai depositi commerciali o alle ditte utilizzatrici (con raggruppamento per cliente destinatario).</p>	
15	<p>ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - REGISTRAZIONI CONTABILI</p> <p>Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni <i>pro loco</i> che hanno esercitato la prevista opzione per l'applicazione del regime di cui alla Legge 16 dicembre 1991, n. 398, devono procedere ad eseguire le</p>	

	<p>annotazioni di natura contabile inerenti sia ai corrispettivi, sia agli altri proventi conseguiti nell'ambito dell'esercizio di attività commerciali nel corso del mese precedente.</p> <p>Tali annotazioni, che devono essere effettuate nel prospetto riepilogativo previsto per i cosiddetti contribuenti "supersemplificati" numerato progressivamente prima di essere messo in uso (D.M. 11 febbraio 1997), devono necessariamente rilevare in modo distinto:</p> <ul style="list-style-type: none">- i proventi che, a norma dell'art. 25, co. 1, della Legge 13 maggio 1999, n. 133, non costituiscono reddito imponibile per le associazioni sportive dilettantistiche;- le plusvalenze patrimoniali;- le operazioni intracomunitarie di cui all'art. 47 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331.	
15	<p>COMMERCianti AL DETTAGLIO E SOGGETTI ASSIMILATI-ANNOTAZIONE CUMULATIVA DELLE OPERAZIONI</p> <p>I commercianti al dettaglio e i soggetti assimilati hanno la possibilità di procedere all'annotazione riepilogativa mensile, anziché giornaliera, dei corrispettivi inerenti al mese precedente, se, ovviamente, i medesimi risultano certificati dallo scontrino fiscale. Detta facoltà è consentita anche ai contribuenti che emettono le ricevute fiscali, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta ai fini certificativi.</p>	
15	<p>FATTURAZIONE OPERAZIONI - SOGGETTI PASSIVI IVA</p> <p>I soggetti passivi Iva, entro la data in esame, devono procedere ad emettere le fatture, eventualmente anche in forma semplificata, inerenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo all'identificazione degli operatori o dei soggetti tra i quali è stata posta in essere l'operazione nel corso del mese precedente;• alle prestazioni di servizi "generiche" non soggette all'imposta che risultano poste in essere nel corso del mese precedente nei riguardi di soggetti passivi stabiliti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia;• alle prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo che risulta localizzato fuori dell'Unione europea poste in essere nel corso del mese precedente;• alle prestazioni di servizi identificabili tramite idonea documentazione, poste in essere nel corso del mese precedente nei riguardi dello stesso operatore economico o soggetto;• alle cessioni comunitarie non imponibili che sono state effettuate nel corso del mese precedente. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"><p>N.B.: si rammenta che i predetti documenti emessi devono essere annotati entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettiva esecuzione delle operazioni stesse.</p></div>	

15	<p>FATTURE E AUTOFATTURE DI IMPORTO INFERIORE A € 300,00</p> <p>Annotazione in modo cumulativo in un documento riepilogativo delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario o committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente, di ammontare inferiore a € 300,00.</p>	
15	<p>IMPRESE GRANDE DISTRIBUZIONE-ANNOTAZIONE CUMULATIVA OPERAZIONI</p> <p>I soggetti che operano nella grande distribuzione e che hanno la possibilità di adottare, in via opzionale, la trasmissione telematica dei corrispettivi, possono procedere all'annotazione riepilogativa mensile, anziché giornaliera, dei corrispettivi inerenti al mese precedente, se, ovviamente, gli stessi sono certificati dallo scontrino fiscale o dalla ricevuta fiscale.</p>	
15	<p>IMPRESE GRANDE DISTRIBUZIONE-TRASMISSIONE CORRISPETTIVI</p> <p>Le imprese operanti nel settore della grande distribuzione commerciale o di servizi devono procedere alla trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita e per ciascuna giornata dell'ammontare dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi relativi al mese precedente (comprese anche per le giornate in cui sussiste l'assenza di corrispettivi), in sostituzione dell'obbligo di certificazione mediante ricevuta o scontrino fiscale, a seguito dell'esercizio dell'apposita opzione.</p>	
15	<p>OPERATORI ESERCENTI I DEPOSITI COMMERCIALI</p> <p>Invio all'Agenzia delle dogane dei dati inerenti alle contabilità dello scorso <i>mese di aprile</i> da parte degli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra.</p>	
15	<p>OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE POSTE IN ESSERE DA SOGGETTI IVA</p> <p>I soggetti con partita Iva che effettuano acquisti intracomunitari di beni e servizi, devono procedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> . ad annotare - nel registro Iva acquisti e in quello Iva delle vendite – le fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel corso del mese precedente, con riferimento a tale mese; . all'emissione dell'autofattura inerente alle operazioni poste in essere nel terzo mese precedente, <i>se non hanno ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;</i> . all'emissione dell'autofattura integrativa in relazione agli addebiti annotati nel mese precedente, <i>se hanno ricevuto una fattura con indicato un corrispettivo di entità inferiore a quello reale.</i> 	
15	<p>RAVVEDIMENTO OPEROSO VERSAMENTO UNITARIO SCADUTO IL MESE PRECEDENTE</p> <p>Per i contribuenti che erano tenuti a porre in essere il versamento unitario (Iva, imposte sostitutive, ritenute alla fonte, ecc.) <i>scaduto lo scorso 16 maggio</i>, hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla <i>regolarizzazione per ravvedimento breve (entro 30 giorni dalla scadenza del termine)</i> dei pagamenti non</p>	

	eseguiti o effettuati in misura non sufficiente.	
15	RIDETERMINAZIONE DELLA RENDITA CATASTALE- ATTI DI AGGIORNAMENTO Per i possessori di immobili a destinazione speciale e in particolare quelli che risultano rientranti nei gruppi "D" ed "E", iscritti in Catasto, scade il termine per procedere alla presentazione all’Agenzia delle entrate, utilizzando la procedura Docfa, gli atti di aggiornamento ai fini della rideterminazione della rendita catastale nel rispetto dei nuovi criteri inerenti ai beni che devono risultare esclusi dall’individuazione della rendita.	

Indici & dati

Coefficienti di rivalutazione del TFR¹

(fonte individuativa dati: Istat)

2015	Tfr maturato dal	Tfr maturato al	Indice Istat	Differenza	Incidenza percentuale	75% di F	Tasso fisso 1,5%	Totale G+H coefficiente di rivalutazione
<i>Mesi</i>	A	B	C	E	F	G	H	I
Gennaio	15 gen.	14 feb.	106,5	-0,5	0,000000	0,000000	0,125	0,125000
Febbraio	15 feb.	14 mar.	106,8	-0,1	0,000000	0,000000	0,250	0,250000
Marzo	15 mar.	14 apr.	107,0	0,0	0,000000	0,000000	0,375	0,375000
Aprile	15 apr.	14 mag.	107,1	0,1	0,093458	0,070093	0,500	0,570093
Maggio	15 mag.	14 giu.	107,2	0,2	0,186916	0,140187	0,625	0,765187
Giugno	15 giu.	14 lug.	107,3	0,3	0,280374	0,210280	0,750	0,960280
Luglio	15 lug.	14 ago.	107,2	0,2	0,186916	0,140187	0,875	1,015187
Agosto	15 ago.	14 set.	107,4	0,4	0,373832	0,280374	1,000	1,280374
Settembre	15 set.	14 ott.	107,0	0,0	0,000000	0,000000	1,125	1,125000
Ottobre	15 ott.	14 nov.	107,2	0,2	0,186916	0,140187	1,250	1,390187
Novembre	15 nov.	14 dic.	107,0	0,0	0,000000	0,000000	1,375	1,375000
Dicembre	15 dic.	14 gen.	107,0	0,0	0,000000	0,000000	1,500	1,500000
2016	Tfr maturato dal	Tfr maturato al	Indice Istat	Differenza	Incidenza percentuale	75% di F	Tasso fisso 1,5%	Totale G+H coefficiente di rivalutazione
<i>Mesi</i>	A	B	C	E	F	G	H	I
Gennaio	15 gen.	14 feb.	99,7	-0,3	0,000000	0,000000	0,125	0,125000
Febbraio	15 feb.	14 mar.	99,5	-0,4	0,000000	0,000000	0,250	0,250000
Marzo	15 mar.	14 apr.	99,6	-0,3	0,000000	0,000000	0,375	0,375000
Aprile	15 apr.	14 mag.	99,6	-0,3	0,000000	0,000000	0,500	0,500000
Modalità per l'individuazione del coefficiente di rivalutazione del Tfr - trattamento di fine rapporto mese di aprile 2016								
Nel mese di aprile 2016 il coefficiente per rivalutare le quote di Tfr-Trattamento di fine rapporto accantonate al 31 dicembre 2015 è risultato pari a 0,500000 .								
Per l'individuazione del coefficiente di rivalutazione del Tfr-trattamento di fine rapporto e delle eventuali anticipazioni è necessario fare riferimento all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (escludendo i "tabacchi lavorati") che mensilmente viene diffuso ogni mese dall'Istat e riprodotti anche nella presente circolare, tenendo presente che, con decorrenza dal mese di gennaio								

¹ Aggiornamento Aprile 2016

2016, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati è stata coordinata in relazione all'anno 2015. Ne deriva, di conseguenza, che la differenza in percentuale rispetto a dicembre 2015, su cui si deve determinare il 75%, deve avvenire utilizzando il *nuovo coefficiente di raccordo* [1,071].

Ai fini operativi, *per il mese in argomento* si deve procedere:

- a determinare la differenza tra l'indice del mese di dicembre 2015 (che da 107,0 raccordato diventa pari a 99,9) e quello del mese di aprile 2016 (99,6);
- ad individuare la differenza tra i due indici - pari a “-0,3” [99,9 – 99,6] – che consente di calcolare l'effettiva percentuale da considerare nei conteggi della rivalutazione [pari a: “0,000000”];
- a ridurre tale differenza al 75%: da “0,000000” a “0,000000” (75% di 0,000000);
- ad aggiungere il tasso fisso dello 0,125 mensile (pari a 1,50 annuale) che per il mese di marzo è pari alla “0,500” [0,125 x 4];

in modo da pervenire all'individuazione del *coefficiente di rivalutazione* da applicare, nel periodo temporale di competenza, all'accantonamento del Tfr: pari a “**0,500000**” [0,000000 + 0,500].

Coefficienti di rivalutazione del TFR - Serie storica²

Mese	Periodo di riferimento	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Gennaio	15/1-14/2	0,125000	0,125000	0,265056	0,265845	0,413462	0,421749	0,235457	0,125000	0,352618	0,183411
Febbraio	15/2-14/3	0,250000	0,250000	0,320028	0,390845	0,826923	0,769960	0,470913	0,250000	0,648331	0,483645
Marzo	15/3-14/4	0,375000	0,375000	0,445028	0,656690	1,240385	1,192576	0,761598	0,375000	1,171662	0,725467
Aprile	15/4-14/5	0,500000	0,570093	0,710084	0,781690	1,725962	1,689595	1,162739	0,667286	1,467375	0,967290
Maggio	15/5-14/6		0,765187	0,765056	0,906690	1,778846	1,888999	1,342968	0,959572	1,990706	1,325935
Giugno	15/6-14/7		0,960280	0,960084	1,172535	2,048077	2,088403	1,467968	1,196097	2,457132	1,626168
Luglio	15/7-14/8		1,015187	1,015056	1,367958	2,245192	2,436615	1,869109	1,321097	2,923558	1,926402
Agosto	15/8-14/9		1,280374	1,280112	1,774648	2,730769	2,784827	2,159794	1,724907	3,105463	2,168224
Settembre	15/9-14/10		1,125000	1,125000	1,617958	2,855769	2,909827	2,063881	1,626859	3,059750	2,293224
Ottobre	15/10-14/11		1,390187	1,320028	1,672535	2,980769	3,332442	2,354566	1,807621	3,184750	2,651869
Novembre	15/11-14/12		1,375000	1,375000	1,586268	2,961538	3,531846	2,534794	1,988383	3,025228	3,068925
Dicembre	15/12-14/1		1,500000	1,500000	1,922535	3,302885	3,880058	2,935935	2,224907	3,036419	3,485981

² Aggiornamento Aprile 2016

Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – Aggiornamento mese di aprile 2016³

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Media
2000	110,5	111,0	111,3	111,4	111,7	112,1	112,3	112,3	112,5	112,8	113,3	113,4	112,1
2001	113,9	114,3	114,4	114,8	115,1	115,3	115,3	115,3	115,4	115,7	115,9	116,0	115,1
2002	116,5	116,9	117,2	117,5	117,7	117,9	118,0	118,2	118,4	118,7	119,0	119,1	117,9
2003	119,6	119,8	120,2	120,4	120,5	120,6	120,9	121,1	121,4	121,5	121,8	121,8	120,8
2004	122,0	122,4	122,5	122,8	123,0	123,3	123,4	123,6	123,6	123,6	123,9	123,9	123,2
2005	123,9	124,3	124,5	124,9	125,1	125,3	125,6	125,8	125,9	126,1	126,1	126,3	125,3
2006	126,6	126,9	127,1	127,4	127,8	127,9	128,2	128,4	128,4	128,2	128,3	128,4	127,8
2007	128,5	128,8	129,0	129,2	129,6	129,9	130,2	130,4	130,4	130,8	131,3	131,8	130,0
2008	132,2	132,5	133,2	133,5	134,2	134,8	135,4	135,5	135,2	135,2	134,7	134,5	134,2
2009	134,2	134,5	134,5	134,8	135,1	135,3	135,3	135,8	135,4	135,5	135,6	135,8	135,2
2010	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4	137,3
Base 2010=100													
Il coefficiente di raccordo tra la base 1995 e la base 2010=100 è pari a 1,3730													
Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Media
2011	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0	102,7
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5	105,8
2013	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1	107,0
2014	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0	107,2
2015	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0	107,1
Base 2010=100													
Il coefficiente di raccordo tra la base 2010 e la base 2015=100 è pari a 1,0710													
Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Media
2016	99,7	99,5	99,6	99,6									

Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente⁴

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
2000	2,1	2,4	2,5	2,2	2,3	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	2,7
2001	3,1	3,0	2,8	3,1	3,0	2,9	2,7	2,7	2,6	2,6	2,3	2,3

³ Aggiornamento Aprile 2016

⁴ Aggiornamento Aprile 2016

2002	2,3	2,3	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7
2003	2,7	2,5	2,6	2,5	2,4	2,3	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3
2004	2,0	2,2	1,9	2,0	2,1	2,2	2,1	2,1	1,8	1,7	1,7	1,7
2005	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,8	1,8	1,9	2,0	1,8	1,9
2006	2,2	2,1	2,1	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	1,7	1,7	1,7
2007	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	2,0	2,3	2,6
2008	2,9	2,9	3,3	3,3	3,5	3,8	4,0	3,9	3,7	3,4	2,6	2,0
2009	1,5	1,5	1,0	1,0	0,7	0,4	-0,1	0,2	0,1	0,2	0,7	1,0
2010	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
2011	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
2012	3,2	3,3	3,2	3,2	3,0	3,1	2,9	3,1	3,1	2,7	2,4	2,4
2013	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
2014	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,1	0,1	0,2	-0,1
2015	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
2016	0,3	-0,2	-0,3	-0,4								

Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese di due anni precedenti⁵

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
2000	3,5	3,6	3,9	3,8	3,9	4,2	4,4	4,3	4,4	4,4	4,8	4,9
2001	5,3	5,4	5,3	5,3	5,4	5,6	5,4	5,4	5,2	5,3	5,1	5,1
2002	5,4	5,3	5,3	5,5	5,4	5,2	5,1	5,3	5,2	5,2	5,0	5,0
2003	5,0	4,8	5,1	4,9	4,7	4,6	4,9	5,0	5,2	5,0	5,1	5,0
2004	4,7	4,7	4,5	4,5	4,5	4,6	4,6	4,6	4,4	4,1	4,1	4,0
2005	3,6	3,8	3,6	3,7	3,8	3,9	3,9	3,9	3,7	3,8	3,5	3,7
2006	3,8	3,7	3,8	3,7	3,9	3,7	3,9	3,9	3,9	3,7	3,6	3,6
2007	3,7	3,6	3,6	3,4	3,6	3,7	3,7	3,7	3,6	3,7	4,1	4,4
2008	4,4	4,4	4,8	4,8	5,0	5,4	5,6	5,5	5,3	5,5	5,0	4,8
2009	4,4	4,4	4,3	4,3	4,2	4,2	3,9	4,1	3,8	3,6	3,3	3,0
2010	2,9	2,8	2,5	2,6	2,2	1,7	1,6	1,8	1,7	1,9	2,4	2,9
2011	3,5	3,6	4,0	4,3	4,2	4,1	4,4	4,3	4,6	5,0	5,0	5,1
2012	5,4	5,6	5,8	5,9	5,8	6,0	5,7	5,9	6,2	6,0	5,7	5,7
2013	5,4	5,1	4,9	4,4	4,3	4,4	4,2	4,3	3,9	3,4	3,0	3,0
2014	2,8	2,3	1,9	1,6	1,6	1,5	1,3	1,0	0,7	0,8	0,8	0,5
2015	-0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,1	0,2	-0,1

⁵ Aggiornamento Aprile 2016

2016	-0,5	-0,6	-0,5	-0,7								
------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

Coefficienti per tradurre valori monetari dal mese di gennaio 1947 al mese di aprile 2016

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Anno
1947	48,162	47,158	45,846	42,079	40,106	37,655	36,479	34,579	32,880	32,971	34,474	35,562	38,310
1948	36,198	36,587	35,633	35,501	35,963	36,251	38,093	36,576	35,700	36,230	35,989	35,649	36,182
1949	35,160	35,350	35,195	34,695	34,729	35,125	36,130	35,700	35,875	36,684	36,592	36,874	35,659
1950	37,017	36,923	37,434	36,885	36,825	36,341	36,336	35,705	35,007	35,436	35,076	34,992	36,146
1951	34,502	33,896	33,712	32,967	32,928	32,493	32,506	32,621	32,634	32,544	32,346	32,362	32,945
1952	32,464	32,108	32,013	31,861	31,739	31,530	31,454	31,439	31,214	31,155	31,116	31,233	31,602
1953	31,281	31,222	31,226	30,923	30,740	30,653	31,116	31,206	31,066	30,946	30,797	30,869	31,000
1954	30,827	30,698	30,789	30,596	30,210	29,963	29,855	29,883	29,927	29,977	29,840	29,798	30,188
1955	29,808	29,876	29,808	29,564	29,296	29,101	29,207	29,159	29,248	29,255	29,131	28,938	29,365
1956	28,738	28,358	28,026	27,857	27,711	27,826	27,888	27,875	27,801	27,954	27,922	27,773	27,972
1957	27,503	27,668	27,804	27,822	27,723	27,668	27,500	27,475	27,349	27,128	26,937	26,784	27,442
1958	26,515	26,626	26,589	26,175	25,905	25,731	25,795	25,914	25,997	26,250	26,344	26,476	26,189
1959	26,372	26,448	26,521	26,473	26,400	26,406	26,436	26,397	26,269	26,096	25,932	25,852	26,297
1960	25,647	25,750	25,844	25,798	25,689	25,588	25,520	25,562	25,583	25,575	25,458	25,390	25,617
1961	25,190	25,177	25,162	25,010	24,922	24,882	24,912	24,865	24,791	24,754	24,568	24,455	24,890
1962	24,236	24,212	24,071	23,773	23,773	23,660	23,570	23,615	23,503	23,415	23,327	23,089	23,682
1963	22,710	22,303	22,203	22,085	22,085	22,085	22,105	22,066	21,852	21,643	21,643	21,512	22,026
1964	21,310	21,255	21,165	21,075	20,986	20,794	20,673	20,638	20,553	20,435	20,352	20,269	20,794
1965	20,170	20,137	20,089	20,040	19,976	19,928	19,864	19,848	19,817	19,801	19,785	19,707	19,928
1966	19,645	19,645	19,629	19,568	19,522	19,537	19,522	19,537	19,537	19,476	19,415	19,355	19,537
1967	19,305	19,324	19,286	19,248	19,210	19,173	19,135	19,098	19,023	19,042	19,042	19,042	19,154
1968	18,968	18,986	18,968	18,931	18,913	18,931	18,949	18,931	18,894	18,876	18,858	18,785	18,913
1969	18,731	18,731	18,660	18,571	18,536	18,466	18,344	18,293	18,242	18,157	18,090	18,006	18,396
1970	17,907	17,777	17,729	17,648	17,585	17,553	17,522	17,475	17,335	17,259	17,168	17,093	17,506
1971	17,029	16,980	16,898	16,849	16,752	16,704	16,641	16,609	16,500	16,422	16,376	16,346	16,673
1972	16,255	16,164	16,120	16,075	15,973	15,886	15,814	15,729	15,575	15,370	15,263	15,223	15,786
1973	15,040	14,899	14,773	14,601	14,396	14,302	14,233	14,164	14,095	13,938	13,784	13,560	14,302
1974	13,384	13,163	12,788	12,631	12,451	12,216	11,925	11,686	11,316	11,087	10,921	10,826	11,974
1975	10,701	10,578	10,565	10,420	10,353	10,249	10,190	10,137	10,044	9,918	9,835	9,742	10,220
1976	9,645	9,488	9,292	9,024	8,873	8,833	8,779	8,705	8,552	8,273	8,101	8,001	8,771
1977	7,973	7,796	7,680	7,600	7,503	7,433	7,376	7,327	7,248	7,171	7,067	7,033	7,426
1978	6,966	6,895	6,825	6,752	6,680	6,624	6,575	6,545	6,458	6,388	6,333	6,287	6,604
1979	6,168	6,078	6,003	5,906	5,832	5,774	5,721	5,666	5,530	5,404	5,335	5,249	5,706
1980	5,081	4,995	4,950	4,873	4,830	4,785	4,705	4,658	4,561	4,484	4,392	4,335	4,710
1981	4,278	4,202	4,143	4,085	4,029	3,988	3,955	3,929	3,874	3,799	3,735	3,697	3,968
1982	3,649	3,601	3,568	3,536	3,497	3,463	3,413	3,353	3,305	3,242	3,200	3,178	3,411
1983	3,134	3,093	3,065	3,033	3,004	2,987	2,959	2,948	2,909	2,862	2,832	2,819	2,966

1984	2,786	2,756	2,737	2,718	2,702	2,687	2,678	2,670	2,651	2,624	2,608	2,591	2,682
1985	2,564	2,538	2,520	2,499	2,484	2,471	2,464	2,458	2,448	2,419	2,402	2,386	2,470
1986	2,375	2,359	2,350	2,343	2,335	2,326	2,326	2,321	2,315	2,302	2,293	2,287	2,328
1987	2,272	2,264	2,256	2,250	2,241	2,233	2,227	2,221	2,205	2,186	2,180	2,176	2,225
1988	2,165	2,159	2,150	2,142	2,137	2,129	2,124	2,115	2,104	2,088	2,070	2,064	2,120
1989	2,048	2,031	2,021	2,008	2,000	1,990	1,986	1,982	1,973	1,954	1,946	1,937	1,989
1990	1,925	1,912	1,905	1,898	1,892	1,885	1,878	1,866	1,855	1,840	1,828	1,821	1,874
1991	1,808	1,792	1,787	1,779	1,772	1,763	1,760	1,755	1,748	1,734	1,722	1,717	1,762
1992	1,704	1,700	1,692	1,685	1,677	1,671	1,668	1,667	1,661	1,652	1,642	1,639	1,671
1993	1,634	1,627	1,624	1,618	1,611	1,604	1,598	1,596	1,595	1,584	1,577	1,577	1,604
1994	1,568	1,562	1,559	1,555	1,549	1,546	1,542	1,539	1,535	1,526	1,521	1,515	1,543
1995	1,510	1,497	1,485	1,478	1,468	1,461	1,459	1,454	1,451	1,443	1,434	1,432	1,465
1996	1,430	1,426	1,422	1,414	1,408	1,406	1,408	1,407	1,403	1,402	1,398	1,396	1,410
1997	1,394	1,392	1,391	1,390	1,386	1,386	1,386	1,386	1,383	1,379	1,375	1,375	1,386
1998	1,371	1,368	1,368	1,365	1,362	1,361	1,361	1,360	1,359	1,356	1,355	1,355	1,361
1999	1,354	1,351	1,349	1,344	1,341	1,341	1,339	1,339	1,335	1,333	1,328	1,327	1,340
2000	1,325	1,319	1,316	1,315	1,311	1,307	1,304	1,304	1,302	1,298	1,293	1,292	1,307
2001	1,286	1,281	1,280	1,276	1,272	1,270	1,270	1,270	1,269	1,266	1,264	1,263	1,272
2002	1,257	1,253	1,250	1,246	1,244	1,242	1,241	1,239	1,237	1,234	1,231	1,230	1,242
2003	1,225	1,223	1,218	1,216	1,215	1,214	1,211	1,209	1,206	1,205	1,202	1,202	1,212
2004	1,200	1,197	1,196	1,193	1,191	1,188	1,187	1,185	1,185	1,185	1,182	1,182	1,189
2005	1,182	1,178	1,176	1,173	1,171	1,169	1,166	1,164	1,163	1,161	1,161	1,160	1,169
2006	1,157	1,154	1,152	1,150	1,146	1,145	1,142	1,141	1,141	1,142	1,142	1,141	1,146
2007	1,140	1,137	1,135	1,134	1,130	1,127	1,125	1,123	1,123	1,120	1,115	1,111	1,127
2008	1,108	1,105	1,100	1,097	1,091	1,086	1,082	1,081	1,083	1,083	1,087	1,089	1,091
2009	1,091	1,089	1,089	1,086	1,084	1,082	1,082	1,078	1,082	1,081	1,080	1,078	1,083
2010	1,077	1,075	1,073	1,069	1,068	1,068	1,064	1,062	1,065	1,063	1,062	1,058	1,067
2011	1,054	1,051	1,047	1,042	1,041	1,040	1,037	1,034	1,034	1,030	1,029	1,026	1,039
2012	1,022	1,018	1,014	1,009	1,010	1,008	1,007	1,003	1,003	1,003	1,004	1,002	1,008
2013	1,000	1,000	0,998	0,998	0,998	0,996	0,995	0,991	0,995	0,996	0,999	0,996	0,997
2014	0,994	0,995	0,995	0,993	0,994	0,993	0,994	0,992	0,996	0,995	0,997	0,997	0,995
2015	1,002	0,999	0,997	0,996	0,995	0,994	0,995	0,993	0,997	0,995	0,997	0,997	0,996
2016	0,999	1,001	1,000	1,000									

Variazioni percentuali intercorrenti tra i periodi sottoindicati e il mese di aprile 2016

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Anno
1947	4.716,2	4.615,8	4.484,6	4.107,9	3.910,6	3.665,5	3.547,9	3.357,9	3.188,0	3.197,1	3.347,4	3.456,2	3.731,0
1948	3.519,8	3.558,7	3.463,3	3.450,1	3.496,3	3.525,1	3.709,3	3.557,6	3.470,0	3.523,0	3.498,9	3.464,9	3.518,2
1949	3.416,0	3.435,0	3.419,5	3.369,5	3.372,9	3.412,5	3.513,0	3.470,0	3.487,5	3.568,4	3.559,2	3.587,4	3.465,9
1950	3.601,7	3.592,3	3.643,4	3.588,5	3.582,5	3.534,1	3.533,6	3.470,5	3.400,7	3.443,6	3.407,6	3.399,2	3.514,6
1951	3.350,2	3.289,6	3.271,2	3.196,7	3.192,8	3.149,3	3.150,6	3.162,1	3.163,4	3.154,4	3.134,6	3.136,2	3.194,5
1952	3.146,4	3.110,8	3.101,3	3.086,1	3.073,9	3.053,0	3.045,4	3.043,9	3.021,4	3.015,5	3.011,6	3.023,3	3.060,2
1953	3.028,1	3.022,2	3.022,6	2.992,3	2.974,0	2.965,3	3.011,6	3.020,6	3.006,6	2.994,6	2.979,7	2.986,9	3.000,0
1954	2.982,7	2.969,8	2.978,9	2.959,6	2.921,0	2.896,3	2.885,5	2.888,3	2.892,7	2.897,7	2.884,0	2.879,8	2.918,8
1955	2.880,8	2.887,6	2.880,8	2.856,4	2.829,6	2.810,1	2.820,7	2.815,9	2.824,8	2.825,5	2.813,1	2.793,8	2.836,5
1956	2.773,8	2.735,8	2.702,6	2.685,7	2.671,1	2.682,6	2.688,8	2.687,5	2.680,1	2.695,4	2.692,2	2.677,3	2.697,2
1957	2.650,3	2.666,8	2.680,4	2.682,2	2.672,3	2.666,8	2.650,0	2.647,5	2.634,9	2.612,8	2.593,7	2.578,4	2.644,2
1958	2.551,5	2.562,6	2.558,9	2.517,5	2.490,5	2.473,1	2.479,5	2.491,4	2.499,7	2.525,0	2.534,4	2.547,6	2.518,9
1959	2.537,2	2.544,8	2.552,1	2.547,3	2.540,0	2.540,6	2.543,6	2.539,7	2.526,9	2.509,6	2.493,2	2.485,2	2.529,7
1960	2.464,7	2.475,0	2.484,4	2.479,8	2.468,9	2.458,8	2.452,0	2.456,2	2.458,3	2.457,5	2.445,8	2.439,0	2.461,7
1961	2.419,0	2.417,7	2.416,2	2.401,0	2.392,2	2.388,2	2.391,2	2.386,5	2.379,1	2.375,4	2.356,8	2.345,5	2.389,0
1962	2.323,6	2.321,2	2.307,1	2.277,3	2.277,3	2.266,0	2.257,0	2.261,5	2.250,3	2.241,5	2.232,7	2.208,9	2.268,2
1963	2.171,0	2.130,3	2.120,3	2.108,5	2.108,5	2.108,5	2.110,5	2.106,6	2.085,2	2.064,3	2.064,3	2.051,2	2.102,6
1964	2.031,0	2.025,5	2.016,5	2.007,5	1.998,6	1.979,4	1.967,3	1.963,8	1.955,3	1.943,5	1.935,2	1.926,9	1.979,4
1965	1.917,0	1.913,7	1.908,9	1.904,0	1.897,6	1.892,8	1.886,4	1.884,8	1.881,7	1.880,1	1.878,5	1.870,7	1.892,8
1966	1.864,5	1.864,5	1.862,9	1.856,8	1.852,2	1.853,7	1.852,2	1.853,7	1.853,7	1.847,6	1.841,5	1.835,5	1.853,7
1967	1.830,5	1.832,4	1.828,6	1.824,8	1.821,0	1.817,3	1.813,5	1.809,8	1.802,3	1.804,2	1.804,2	1.804,2	1.815,4
1968	1.796,8	1.798,6	1.796,8	1.793,1	1.791,3	1.793,1	1.794,9	1.793,1	1.789,4	1.787,6	1.785,8	1.778,5	1.791,3
1969	1.773,1	1.773,1	1.766,0	1.757,1	1.753,6	1.746,6	1.734,4	1.729,3	1.724,2	1.715,7	1.709,0	1.700,6	1.739,6
1970	1.690,7	1.677,7	1.672,9	1.664,8	1.658,5	1.655,3	1.652,2	1.647,5	1.633,5	1.625,9	1.616,8	1.609,3	1.650,6
1971	1.602,9	1.598,0	1.589,8	1.584,9	1.575,2	1.570,4	1.564,1	1.560,9	1.550,0	1.542,2	1.537,6	1.534,6	1.567,3
1972	1.525,5	1.516,4	1.512,0	1.507,5	1.497,3	1.488,6	1.481,4	1.472,9	1.457,5	1.437,0	1.426,3	1.422,3	1.478,6
1973	1.404,0	1.389,9	1.377,3	1.360,1	1.339,6	1.330,2	1.323,3	1.316,4	1.309,5	1.293,8	1.278,4	1.256,0	1.330,2
1974	1.238,4	1.216,3	1.178,8	1.163,1	1.145,1	1.121,6	1.092,5	1.068,6	1.031,6	1.008,7	992,1	982,6	1.097,4
1975	970,1	957,8	956,5	942,0	935,3	924,9	919,0	913,7	904,4	891,8	883,5	874,2	922,0
1976	864,5	848,8	829,2	802,4	787,3	783,3	777,9	770,5	755,2	727,3	710,1	700,1	777,1
1977	697,3	679,6	668,0	660,0	650,3	643,3	637,6	632,7	624,8	617,1	606,7	603,3	642,6
1978	596,6	589,5	582,5	575,2	568,0	562,4	557,5	554,5	545,8	538,8	533,3	528,7	560,4
1979	516,8	507,8	500,3	490,6	483,2	477,4	472,1	466,6	453,0	440,4	433,5	424,9	470,6
1980	408,1	399,5	395,0	387,3	383,0	378,5	370,5	365,8	356,1	348,4	339,2	333,5	371,0
1981	327,8	320,2	314,3	308,5	302,9	298,8	295,5	292,9	287,4	279,9	273,5	269,7	296,8
1982	264,9	260,1	256,8	253,6	249,7	246,3	241,3	235,3	230,5	224,2	220,0	217,8	241,1
1983	213,4	209,3	206,5	203,3	200,4	198,7	195,9	194,8	190,9	186,2	183,2	181,9	196,6

1984	178,6	175,6	173,7	171,8	170,2	168,7	167,8	167,0	165,1	162,4	160,8	159,1	168,2
1985	156,4	153,8	152,0	149,9	148,4	147,1	146,4	145,8	144,8	141,9	140,2	138,6	147,0
1986	137,5	135,9	135,0	134,3	133,5	132,6	132,6	132,1	131,5	130,2	129,3	128,7	132,8
1987	127,2	126,4	125,6	125,0	124,1	123,3	122,7	122,1	120,5	118,6	118,0	117,6	122,5
1988	116,5	115,9	115,0	114,2	113,7	112,9	112,4	111,5	110,4	108,8	107,0	106,4	112,0
1989	104,8	103,1	102,1	100,8	100,0	99,0	98,6	98,2	97,3	95,4	94,6	93,7	98,9
1990	92,5	91,2	90,5	89,8	89,2	88,5	87,8	86,6	85,5	84,0	82,8	82,1	87,4
1991	80,8	79,2	78,7	77,9	77,2	76,3	76,0	75,5	74,8	73,4	72,2	71,7	76,2
1992	70,4	70,0	69,2	68,5	67,7	67,1	66,8	66,7	66,1	65,2	64,2	63,9	67,1
1993	63,4	62,7	62,4	61,8	61,1	60,4	59,8	59,6	59,5	58,4	57,7	57,7	60,4
1994	56,8	56,2	55,9	55,5	54,9	54,6	54,2	53,9	53,5	52,6	52,1	51,5	54,3
1995	51,0	49,7	48,5	47,8	46,8	46,1	45,9	45,4	45,1	44,3	43,4	43,2	46,5
1996	43,0	42,6	42,2	41,4	40,8	40,6	40,8	40,7	40,3	40,2	39,8	39,6	41,0
1997	39,4	39,2	39,1	39,0	38,6	38,6	38,6	38,6	38,3	37,9	37,5	37,5	38,6
1998	37,1	36,8	36,8	36,5	36,2	36,1	36,1	36,0	35,9	35,6	35,5	35,5	36,1
1999	35,4	35,1	34,9	34,4	34,1	34,1	33,9	33,9	33,5	33,3	32,8	32,7	34,0
2000	32,5	31,9	31,6	31,5	31,1	30,7	30,4	30,4	30,2	29,8	29,3	29,2	30,7
2001	28,6	28,1	28,0	27,6	27,2	27,0	27,0	27,0	26,9	26,6	26,4	26,3	27,2
2002	25,7	25,3	25,0	24,6	24,4	24,2	24,1	23,9	23,7	23,4	23,1	23,0	24,2
2003	22,5	22,3	21,8	21,6	21,5	21,4	21,1	20,9	20,6	20,5	20,2	20,2	21,2
2004	20,0	19,7	19,6	19,3	19,1	18,8	18,7	18,5	18,5	18,5	18,2	18,2	18,9
2005	18,2	17,8	17,6	17,3	17,1	16,9	16,6	16,4	16,3	16,1	16,1	16,0	16,9
2006	15,7	15,4	15,2	15,0	14,6	14,5	14,2	14,1	14,1	14,2	14,2	14,1	14,6
2007	14,0	13,7	13,5	13,4	13,0	12,7	12,5	12,3	12,3	12,0	11,5	11,1	12,7
2008	10,8	10,5	10,0	9,7	9,1	8,6	8,2	8,1	8,3	8,3	8,7	8,9	9,1
2009	9,1	8,9	8,9	8,6	8,4	8,2	8,2	7,8	8,2	8,1	8,0	7,8	8,3
2010	7,7	7,5	7,3	6,9	6,8	6,8	6,4	6,2	6,5	6,3	6,2	5,8	6,7
2011	5,4	5,1	4,7	4,2	4,1	4,0	3,7	3,4	3,4	3,0	2,9	2,6	3,9
2012	2,2	1,8	1,4	0,9	1,0	0,8	0,7	0,3	0,3	0,3	0,4	0,2	0,8
2013	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,4	-0,5	-0,9	-0,5	-0,4	-0,1	-0,4	-0,3
2014	-0,6	-0,5	-0,5	-0,7	-0,6	-0,7	-0,6	-0,8	-0,4	-0,5	-0,3	-0,3	-0,5
2015	0,2	-0,1	-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,5	-0,7	-0,3	-0,5	-0,3	-0,3	-0,4
2016	-0,1	0,1	0,0	0,0									

Schede operative

Redditi di lavoro autonomo – Aliquote ritenute alla fonte

<i>Tipo di reddito</i>	<i>Aliquota ritenuta</i>	<i>da applicare all'imponibile in misura pari al</i>
Compensi ad associati in partecipazione che apportano solo lavoro	20% a titolo d'acconto	100%
Compensi di qualsiasi natura per prestazioni di lavoro autonomo anche occasionale corrisposti a soggetti non residenti	30% a titolo d'imposta	100%
Compensi per cessione di opere d'ingegno, brevetti industriali, marchi d'impresa, formule, ecc. corrisposti a soggetti non residenti	30% a titolo d'imposta	100%
Compensi per cessione diritti d'autore da parte dello stesso autore di età inferiore a 35 anni	20% a titolo d'acconto	60%
Compensi per cessione diritti d'autore da parte dello stesso autore di età superiore a 35 anni	20% a titolo d'acconto	75%
Compensi per l'assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere	20% a titolo d'acconto	100%
Compensi per prestazioni di lavoro autonomo anche occasionale	20% a titolo d'acconto	100%
Partecipazione agli utili di soci fondatori o promotori	20% a titolo d'acconto	100%

Soggetti esonerati dall'obbligo dichiarativo inerente al periodo d'imposta 2015

<i>Tipo di reddito</i>	<i>Limite di reddito (uguale o inferiore)</i>	<i>Modalità e condizioni</i>
Assegno periodico corrisposto dal coniuge più altre eventuali tipologie di reddito, tenendo presente che: - il reddito complessivo deve essere individuato senza considerare il reddito dell'abitazione principale e delle inerenti pertinenze; - deve essere escluso l'assegno periodico destinato al mantenimento dei figli.	€ 7.500,00	

Compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche	€ 28.158,28	
Terreni e/o fabbricati (abitazione principale e pertinenze incluse)	€ 500,00	
Lavoro dipendente o assimilato <i>più</i> altre eventuali tipologie di reddito, tenendo presente che il reddito complessivo deve essere individuato senza considerare il reddito dell'abitazione principale e delle inerenti pertinenze	€ 8.000,00	Periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni, tenendo presente che: - le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale; - se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.
Pensione <i>più</i> eventuali altre tipologie di reddito, tenendo presente che il reddito complessivo deve essere individuato senza considerare il reddito dell'abitazione principale e delle inerenti pertinenze	€ 7.500,00	Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni, tenendo presente che: - le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale; - se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.
Pensione <i>più</i> eventuali altre tipologie di reddito, tenendo presente che il reddito complessivo deve essere individuato senza considerare il reddito dell'abitazione principale e delle inerenti pertinenze	€ 7.750,00	Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni, tenendo in considerazione che se il contribuente ha un'età pari o superiore a 75 anni: - le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale; - se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.
Pensione <i>più</i> terreni <i>più</i> abitazione principale <i>più</i> inerenti pertinenze (box, cantina, ecc.)	€ 7.500,00 per pensione e € 185,92 per terreni	Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni, tenendo presente che: - le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale; - se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro, come, a titolo meramente indicativo,		

senza pretesa di completezza: - i compensi percepiti per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale; - i redditi da attività commerciali occasionali; - i redditi da attività di lavoro autonomo occasionale.	€ 4.800,00	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	--

Dossier Casi

Detrazione Irpef del 50% dell'iva pagata al costruttore per l'acquisto di immobili residenziali

Il comma 56 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016, al fine di favorire la ripresa del mercato immobiliare ha previsto che:

- ai fini dell'Irpef, sussiste la possibilità di detrarre dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'Iva in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse;
- tale detrazione, che, come detto, è pari al 50% dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto, deve necessariamente risultare ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

Ai fini applicativi, è opportuno tenere in considerazione che il riferimento all'*impresa costruttrice* deve essere inteso nel senso ampio di "impresa che applica l'Iva all'atto del trasferimento", per cui l'agevolazione in argomento si deve ritenere operativa non solo all'impresa che ha realizzato l'immobile, ma anche a quelle di "ripristino" o "ristrutturatrici" che hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Per beneficiare della particolare detrazione è necessario che l'acquisto dell'unità immobiliare a destinazione residenziale - di classe energetica A o B -, comprese risulti posto in essere:

- direttamente dall'impresa costruttrice;
- nel periodo compreso tra gennaio e dicembre 2016;

tenendo presente che:

- non sono state previste esclusioni per gli immobili cosiddetti di lusso;
- possono beneficiare dell'agevolazione anche le inerenti eventuali pertinenze (es.: posto auto, cantina, ecc.) se l'acquisto avviene contestualmente all'acquisto dell'unità abitativa e se nell'atto di acquisto viene data evidenza del vincolo pertinenziale.

Inoltre, poiché il citato comma 56 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 non evidenzia uno specifico divieto del cumulo della detrazione in esame con altre agevolazioni in materia di Irpef, si ritiene sussistente la possibilità per il contribuente che acquista un'unità immobiliare all'interno di un edificio interamente ristrutturato dall'impresa di costruzione di beneficiare:

- della detrazione del 50% dell'Iva sull'acquisto;

nonché:

- della detrazione per gli interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (ai sensi dell'art. 16-bis, comma 3, del Tuir), da ripartire in 10 quote annuali costanti. Tale detrazione, che è operativa anche per l'anno in corso, con l'aliquota del 50%, deve essere calcolata sul 25% del prezzo di acquisto dell'unità immobiliare e, comunque, entro un importo massimo di € 96.000,00.

Al riguardo, però, è doveroso tenere in considerazione che, per il principio generale secondo cui non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa, la detrazione per gli interventi di restauro e

risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, non può essere applicata anche all'Iva per la quale il contribuente si avvale della detrazione ex art. 1, comma 56, della legge di stabilità per il 2016.

A chiarimento dell'assunto, valga il seguente esempio numerico.

Caso: si consideri l'ipotesi di un contribuente che procede all'acquisto da un'impresa di ristrutturazione un'unità immobiliare, con le agevolazioni "prima casa", all'interno di un fabbricato interamente ristrutturato, al prezzo di € 208.000,00 (di cui € 200.000,00 quale base imponibile e € 8.000,00 per l'Iva 4%).

Analisi:

il contribuente ha la possibilità di beneficiare:

- della detrazione di € 4.000,00 (50% di € 8.000,00), spettante ai sensi dell'art. 1, comma 56, della legge di stabilità, nell'entità pari al 50% dell'Iva pagata sull'acquisto dell'unità immobiliare;
- della detrazione di € 25.500,00, spettante per gli interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 16-bis, comma 3, del Tuir), che deve essere calcolata nella misura del 50% del 25% del costo dell'unità immobiliare rimasto a carico del contribuente. In pratica, l'entità della detrazione risulterà dal seguente conteggio:

$[25\% \text{ di } (\text{€ } 208.000,00 - \text{€ } 4.000,00)] = \text{€ } 51.000,00$
da cui:
$50\% \text{ di } \text{€ } 51.000,00 = \text{€ } 25.500,00$

Ad analoga conclusione si giunge anche nell'ipotesi di realizzazione di box pertinenziale, anche a proprietà comune, acquistato contestualmente all'unità immobiliare agevolata, relativamente al quale spetta anche la detrazione di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettera d), del Tuir pari al 50% del costo di esecuzione documentato dall'impresa, come si evince dal seguente esempio numerico.

Caso: se un contribuente acquista da un'impresa costruttrice:

- un'unità immobiliare, con le agevolazioni "prima casa";
 - e:
 - un box pertinenziale (il cui costo di realizzazione è pari a € 10.000,00, esclusa Iva);
- al costo complessivo, pertinenza compresa, di € 208.000,00 (di cui € 200.000,00 quale base imponibile e € 8.000,00 per l'Iva 4%).

Analisi:

il contribuente ha la possibilità di beneficiare:

- della detrazione di € 4.000,00 (50% di € 8.000,00), spettante ai sensi dell'art. 1, comma 56, della legge di stabilità, nell'entità pari al 50% dell'Iva pagata sull'acquisto dell'unità immobiliare, comprensiva della pertinenza;
- della detrazione di € 5.100,00, spettante sul costo di realizzazione del box al netto dell'Iva portata in detrazione riferita a tale costo (art. 16-bis, comma 1, lettera d) del Tuir), che deve essere calcolata nella misura del 50% del costo di realizzazione della predetta pertinenza, al netto dell'Iva portata in detrazione (50% di € 400,00). In pratica, l'entità della detrazione risulterà dal seguente conteggio:

$\text{€ } 10.400,00 - (50\% \text{ di } \text{€ } 400,00) = \text{€ } 10.400,00 - \text{€ } 200,00 = \text{€ } 10.200,00$
da cui:

50% di € 10.200,00 = € 5.100,00

La detrazione Irpef, che, come accennato, è in vigore dal 1° gennaio 2016, non trova applicazione per quanto attiene all'eventuale Iva pagata in sede di acconto corrisposto nel corso dell'anno 2015.

Infatti, poiché i vigenti disposti normativi, prevedono espressamente che l'acquirente ha la possibilità di considerare in detrazione il "50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'Iva in relazione all'acquisto" di unità immobiliari effettuato o da effettuare "entro il 31 dicembre 2016", ne consegue che, in applicazione del principio di cassa, è necessario che il pagamento dell'Iva avvenga nel periodo di imposta 2016.

Conseguentemente, *non sussiste il diritto* di beneficiare della detrazione con riferimento all'Iva inerente agli acconti corrisposti nel 2015, anche se il rogito risulta effettivamente stipulato nell'anno 2016.

Detrazioni dall'Irpef per i soggetti titolari di redditi di pensione

Il comma 290 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 ha apportato modifiche al comma 3, lettere a) e b) e nel comma 4 lettere a) e b) dell'art. 13 del Tuir, concernente le detrazioni dall'Irpef per i soggetti titolari di redditi di pensione.

In particolare, con decorrenza dal 2016, con l'obiettivo di favorire i pensionati con basso reddito, è stato aumentato:

- l'importo della detrazione spettante, da rapportare al periodo di pensione nell'anno;
e:

- il limite massimo del reddito complessivo di riferimento;

mentre è rimasta invariata la suddivisione dei pensionati in due categorie a seconda che abbiano più o meno di 75 anni di età.

Specificamente, per i pensionati di:

• *età inferiore a 75 anni*, la detrazione è pari a:

- € 1.783,00, se il reddito complessivo non supera € 7.750,00, tenendo, in ogni caso, presente che l'entità della detrazione effettivamente spettante non può risultare inferiore a € 690,00;
- € 1.255,00, che deve essere incrementata del prodotto tra € 528,00 e l'importo corrispondente al rapporto tra € 15.000,00, diminuito del reddito complessivo, e € 7.250,00, e l'ammontare del reddito complessivo risulta di entità superiore a € 7.750,00, ma non a € 15.000,00;
- € 1.255,00, se il reddito complessivo è superiore a € 15.000,00, ma non a € 55.000,00, nel qual caso la detrazione compete per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di € 55.000,00, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di € 40.000,00;

• *età superiore a 75 anni*, la detrazione è pari a:

- € 1.880,00, se il reddito complessivo non supera € 8.000,00, tenendo, in ogni caso, presente che l'entità della detrazione effettivamente spettante non può risultare inferiore a € 713,00;
- € 1.297,00, che deve essere incrementata del prodotto tra € 583,00 e l'importo corrispondente al rapporto tra € 15.000,00, diminuito del reddito complessivo, e € 7.000,00, e l'ammontare del reddito complessivo risulta di entità superiore a € 8.000,00, ma non a € 15.000,00;

- 1.297,00, se il reddito complessivo è superiore a € 15.000,00, ma non a € 55.000,00, nel qual caso la detrazione compete per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di € 55.000,00, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di € 40.000,00.

In concreto, la *no tax area* aumenta:

- da € 7.500,00 a € 7.750,00, per i pensionati aventi meno di 75 anni;
e:

- da € 7.750,00 a € 8.000,00, per i pensionati aventi più di 75 anni;

che determina anche un aumento della detrazione spettante ai pensionati:

- aventi meno di 75 anni e reddito complessivo compreso fra € 7.751,00 e € 15.000,00;
o:

- aventi più di 75 anni e reddito complessivo compreso fra € 8.001,00 e € 15.000,00;

per effetto dell'incremento del coefficiente di moltiplicazione del rapporto reddituale e della contestuale riduzione del denominatore di detto rapporto.

Schematicamente, la situazione delle detrazioni spettanti ai pensionati può essere così rappresentata:

DETRAZIONI PER REDDITI DA PENSIONE	
fino a € 7.750,00	€ 1.783,00
da € 7.750,01 a € 15.000,00	$(€ 1.255,00 + € 528,00) \times [(\€ 15.000,00 - \text{reddito}) : € 7.250,00]$
da € 15.001,00 a € 55.000,00	$€ 1.255,00 \times [(\€ 55.000,00 - \text{reddito}) : € 40.000,00]$
oltre € 55.000,00	€ 0,00 (zero)
N.B.: l'ammontare minimo della detrazione per le pensioni inferiori a € 7.750,00 non può risultare inferiore a € 690,00.	
DETRAZIONI PER REDDITI DA PENSIONE PER ULTRA 75ENNI	
fino a € 8.000,00	€ 1.880,00
da € 8.000,01 a € 15.000,00	$(€ 1.297,00 + € 583,00) \times [(\€ 15.000,00 - \text{reddito}) : € 7.000,00]$
da € 15.001,00 a € 55.000,00	$€ 1.297,00 \times [(\€ 55.000,00 - \text{reddito}) : € 40.000,00]$
oltre € 55.000,00	€ 0,00 (zero)
N.B.: l'ammontare minimo della detrazione per le pensioni inferiori a € 8.000,00 non può risultare inferiore a € 713,00.	

A chiarimento, si ritiene opportuno evidenziare due esemplificazioni dalle quali si individua il vantaggio fiscale dell'anno in corso rispetto a quello precedente.

Caso 1 – si consideri l'ipotesi di un pensionato di età inferiore a 75 anni avente un reddito complessivo ai fini fiscali di € 7.750,00.

Analisi anno 2015:

- imposta lorda [23% di € 7.750,00] € 1.783,00;

meno:

- importo detrazione spettante:

$(€ 1.255,00 + € 470,00) \times [(\€ 15.000,00 - € 7.500,00) : € 7.500,00]$ € 1.709,00;

uguale:

Imposta effettivamente dovuta € 74,00.

Analisi anno 2016:

- imposta lorda [23% di € 7.750,00]	€ 1.783,00;
<i>meno:</i>	
- importo detrazione spettante	€ 1.783,00;
<i>uguale:</i>	-----
Imposta effettivamente dovuta	€ 0,00.

da cui di rileva un risparmio di € 74,00.

* * *

Caso 2 – si consideri l'ipotesi di un pensionato di età inferiore a 75 anni avente un reddito complessivo ai fini fiscali di € 8.000,00 (quindi compreso tra € 7.751,00 e € 15.000,00).

Analisi anno 2015:

- imposta lorda [23% di € 8.000,00]	€ 1.840,00;
<i>meno:</i>	
- importo detrazione spettante: (€ 1.255,00 + € 470,00) x [(€ 15.000,00 - € 8.000,00) : € 7.500,00]	€ 1.694,00;
<i>uguale:</i>	-----
Imposta effettivamente dovuta	€ 146,00.

Analisi anno 2016:

- imposta lorda [23% di € 8.000,00]	€ 1.840,00;
<i>meno:</i>	
- importo detrazione spettante: (€ 1.255,00 + € 528,00) x [(€ 15.000,00 - € 8.000,00) : € 7.250,00]	€ 1.765,00;
<i>uguale:</i>	-----
Imposta effettivamente dovuta	€ 75,00.

da cui di rileva un risparmio di € 71,00 (€ 146,00 - € 75,00).